



*Circolare n.3 del 17/01/2020*

## ***Obbligo di accettare pagamenti tramite carte: nessuna sanzione!!!***

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; **tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.**

L'art. 23 co. 1 lett. b) del DL 124/2019 - inserendo l'art. 15 co. 4-quater primo periodo del DL 179/2012 convertito - aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

**L'art. 23 co. 1 del DL 124/2019 non ha trovato conferma in sede di conversione in legge.**

**Di conseguenza, si resta nella situazione attuale in cui l'obbligo sopra ricordato non è assistito da alcuna sanzione,** dal momento che il Consiglio di Stato ha espresso parere contrario (parere 1446/2018) allo schema di DM che era stato predisposto in attuazione dell'art. 15 co. 5 del DL 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.